

## **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 10.05.2007**

**OGGETTO:** Ricorso al TAR Veneto promosso da FARMA.CO s.r.l. contro il Comune di Zevio e nei confronti FMP snc di Marchesini Paolo & C. per annullamento aggiudicazione servizio pubblico di farmacia comunale ed atti presupposti, conseguenti e/o connessi: Costituzione in giudizio.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **DATO ATTO CHE:**

- con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n. 88 del 19 luglio 2006, assunto sulla scorta della deliberazione GRV n. 1172 del 18 aprile 2006 di approvazione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Verona, è stato approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione tra cui a Zevio, località S. Maria, la III<sup>a</sup> sede farmaceutica- farmacia rurale;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 64 del 21 settembre 2006 e successiva n. 82 dell'11.11.06, ha deciso rispettivamente di esercitare il diritto di prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia di nuova istituzione e di "procedere all'affidamento del servizio a terzi individuati con gara ex art. 113, c. 5, lettera a) D.Lgs. n. 267/00, ferma restando la titolarità della farmacia in capo al comune";
- espletata la procedura, nel corso della quale con comunicazione del 9.3.07 prot. n. 5307, notificata il giorno stesso all'interessato, si è esclusa dalla partecipazione alla gara la ditta FARMA.CO. srl con sede a S. Giovanni Lupatoto Via Garofoli 135/137, con determinazione del Segretario Generale n. 223 del 15.3.07, previa approvazione dei verbali di gara, si è aggiudicata la gestione del servizio di farmacia comunale in loc. Santa Maria al dott. Tasso Mauro, poi rinunciatario;
- in data 29.03.2007, con determinazione n. 263 RGD, dato atto della rinuncia di cui sopra, il servizio è stato definitivamente affidato alla ditta F.M.P. di Marchesini Paolo & C. s.n.c. con sede in Zevio via Kennedy n. 33;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, notificato in data 8 maggio 2007, materialmente pervenuto il 10 maggio 2007 con prot. 9861, con cui la FARMA.CO. s.r.l. sopra identificata nella persona dell'Amministratore Delegato, dott. Luigi Lequaglie ha chiesto l'annullamento, previa adozione dei provvedimenti cautelari, dei seguenti atti:

- o determinazione del Segretario Comunale n. 223 RGD del 15.3.2007 con cui, approvati i verbali di gara, si è aggiudicata la gestione del servizio di farmacia comunale in loc. Santa Maria al dott. Tasso Mauro, poi rinunciatario;
- o determinazione del Segretario Comunale n. 263 RGD in data 29.03.2007, con cui, dato atto della rinuncia di cui sopra, il servizio è stato definitivamente affidato alla ditta F.M.P. di Marchesini Paolo & C. s.n.c. con sede in Zevio via Kennedy n. 33;
- o comunicazione della esclusione della FARMA.CO. srl dalla procedura di gara avvenuta nella seduta della Commissione del 9.3.2007;
- o ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso;

DATO ATTO che in via subordinata il ricorrente ha chiesto che il giudice, previa sospensione del giudizio, rimetta alla Corte Costituzionale il giudizio "di legittimità costituzionale delle norme che consentono solo alle società di gestione di farmacie private la possibilità di gestire fino a quattro farmacie, senza prevedere analoga facoltà per le società a capitale misto di gestione di farmacie comunali e ..... disponga la disapplicazione delle norme, che escludendo la partecipazione della ricorrente alla gara de quo, ne impediscono di fatto la presenza nel libero mercato";

RITENUTO di resistere in giudizio per ribadire la legittimità della procedura di gara e degli atti relativi allo scopo anche di evitare possibili richieste risarcitorie da parte dell'affidatario del

servizio, controinteressato ditta F.M.P. di Marchesini Paolo & C. s.n.c. con la quale è stato sottoscritto il contratto;

RITENUTO di indicare al responsabile del servizio (decreto sindacale n. 98/2007) quale legale patrocinatore del comune l'Avv.to prof. Giovanni Sala che conosce a fondo gli aspetti della vertenza avendo reso un parere in merito all'esclusione della società ricorrente dalla gara de quo;

VISTO il comma 2 dell'art. 26 dello Statuto Comunale vigente secondo cui spetta a questo organo la decisione della costituzione in giudizio;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

VISTO l'art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella legge n. 155/1989,

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'at. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;

### **DELIBERA**

- 1) DI COSTITUIRSI nel giudizio di appello promosso dalla FARMA.CO. s.r.l. davanti al TAR del Veneto contro il Comune di Zevio con ricorso **allegato sub A)** al fine di ottenere:
  - a) l'annullamento, previa adozione dei provvedimenti cautelari, dei seguenti atti:
    - o determinazione del Segretario Comunale n. 223 RGD del 15.3.2007 con cui, previa approvazione dei verbali di gara, si è aggiudicata la gestione del servizio di farmacia comunale in loc. Santa Maria al dott. Tasso Mauro, poi rinunciatario;
    - o determinazione del Segretario Comunale n. 263 RGD in data 29.03.2007, con cui, dato atto della rinuncia di cui sopra, il servizio è stato definitivamente affidato alla ditta F.M.P. di Marchesini Paolo & C. s.n.c. con sede in Zevio via Kennedy n. 33;
    - o comunicazione della esclusione della FARMA.CO. srl dalla procedura di gara avventa nella seduta della Commissione del 9.3.2007;
    - o ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso;
  - b) nonché, in via subordinata che il giudice, previa sospensione del giudizio, rimetta alla Corte Costituzionale il giudizio "di legittimità costituzionale delle norme che consentono solo alle società di gestione di farmacie private la possibilità di gestire fino a quattro farmacie, senza prevedere analoga facoltà per le società a capitale misto di gestione di farmacie comunali e..... disponga la disapplicazione delle norme, che escludendo la partecipazione della ricorrente alla gara de quo, ne impediscono di fatto la presenza nel libero mercato".
- 2) DI DEMANDARE al Responsabile del servizio, Segretario Comunale gli atti conseguenti alla presente decisione compreso l'affidamento dell'incarico ai legali che si ritiene vadano individuati nell' Avv. Prof. Giovanni Sala con Studio in Verona Lungadige Capuleti 1/A e nel suo domiciliario Avv.to Antonio Sartori, con studio in Venezia, Calle del Sale n. 33.
- 3) DA DARE ATTO che contestualmente all'affidamento verrà assunta la spesa a bilancio che in questa fase si quantifica in €4.000,00, dando atto dell'esistenza della disponibilità di fondi sul capitolo Capitolo di PEG 123 denominato "Consulenze Legali".

- 4) DI DARE ATTO che l'impegno di spesa che conseguirà dal presente provvedimento non è conforme al disposto dell'art. 6 del D.L. 65/1989 convertito nella legge n. 155/1989 ma si rende necessario per procedere alla costituzione in giudizio.
- 5) DI DARE ATTO altresì che agli incaricati verrà conferita procura alla lite da parte del Sindaco, rappresentante del comune.
- 6) COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 7) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, data l'urgenza di formalizzare la costituzione, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.